

Regolamento dei soci/delle socie

Base

Art. III n. 6 degli Statuti

Approvato

Comitato di ICOM Svizzera, 18.5.2026

Entrata in vigore

1 settembre 2026

I. Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Il presente regolamento, in base all'Art. III n. 6 degli Statuti di ICOM Svizzera, precisa le disposizioni relative all'adesione. Esso disciplina l'acquisizione e la cessazione della qualità di socio, le categorie di soci, i diritti e i doveri dei soci, nonché la procedura di esclusione.

Il regolamento si applica a tutti i soci di ICOM Svizzera. Esso è sussidiario rispetto agli Statuti di ICOM Svizzera, agli Statuti dell'ICOM, alle ICOM Internal Rules and Regulations e al Codice etico di ICOM per i Musei, nella versione attualmente in vigore.

Art. 2 – Doppia affiliazione

Tutti i membri di ICOM Svizzera sono contemporaneamente membri di ICOM International – in questo modo tutti i membri fanno parte di una rete mondiale di oltre 60'000 professionisti museali in circa 140 paesi.

La quota annuale comprende entrambe le affiliazioni. ICOM Svizzera è responsabile della gestione dei membri in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

II. Categorie associative

Art. 3 – Panoramica

ICOM Svizzera prevede le seguenti categorie di soci ai sensi dell'art. III n. 3 degli Statuti:

Categoria	Diritto di voto / Osservazioni
Soci e socie individuali	Diritto di voto all'Assemblea generale
Soci istituzionali	Diritto di voto all'Assemblea generale (rappresentante autorizzato)
Soci studenti e studentesse	Senza diritto di voto, non possono ricoprire cariche elettive
Soci sostenitori	Senza diritto di voto, non possono ricoprire cariche elettive

Art. 4 – Soci e socie individuali

Possono diventare soci/socie individuali i/le professionisti/e di museo.

a) Sono considerati professionisti di museo tutti i collaboratori e le collaboratrici di musei o di altre istituzioni riconosciute come musei da ICOM International. Per le persone con un contratto di lavoro a tempo determinato, è inoltre necessario che, al momento della presentazione della domanda, il contratto abbia ancora una durata residua di almeno 18 mesi.

b) Rientrano nella categoria dei professionisti/e di museo le persone che dedicano almeno il 35% del proprio tempo di lavoro alla fornitura di servizi, conoscenze e competenze specialistiche a favore dei musei e della comunità museale. (cfr. Art. III nr. 3 Statuti ICOM Svizzera; Art. 3 Sezione 3 e Art. 4 Sezione 3 i Statuti ICOM 2023)

c) Rientrano nella categoria dei professionisti/e di museo le persone che lavorano a titolo volontario per un museo o un'altra istituzione riconosciuta come museo da ICOM International e che vi ricoprono una funzione operativa. Per i volontari vale tuttavia il requisito che il loro impegno in termini di tempo e la loro professionalità corrispondano a quelli dei dipendenti museali (cfr. Art. 2.2 delle ICOM Internal Rules and Regulations). Ciò deve essere dimostrato mediante un attestato firmato dal museo, che confermi un impegno corrispondente per i successivi 18 mesi.

Art. 4a – Soci e socie in pensione

Ai pensionati e alle pensionate si applicano le seguenti disposizioni:

- a. Membri attuali: chi era membro attivo di ICOM Svizzera prima di andare in pensione può mantenere l'iscrizione anche dopo il pensionamento pagando una quota annuale ridotta. La fase di transizione deve essere comunicata al Segretariato generale; come prova è sufficiente una breve comunicazione corredata di un documento giustificativo (ad es. lettera di pensionamento o copia della carta d'identità).
- b. Prima richiesta di persone in pensione: anche le persone che al momento della richiesta sono già in pensione e che finora non sono state soci e socie di ICOM possono diventare membri individuali con lo status di «retired» e la corrispondente quota è ridotta, a condizione che dimostrino di avere un percorso professionale nel settore museale (ad es. precedente contratto di lavoro, lettera di raccomandazione di un museo).

Art. 5 – Soci istituzionali

I soci istituzionali sono musei o altre istituzioni riconosciute come musei da ICOM International. (Art. III n. 3 Statuti ICOM Svizzera; Art. 4 Sezione 3 ii Statuti ICOM 2023)

Essi possono designare un rappresentante autorizzato che eserciti il diritto di voto all'Assemblea generale e nei comitati. Tale persona deve essere membro individuale di ICOM. (Art. 6 Sezione 3 Statuti ICOM 2023)

A seconda della categoria di quota, i soci istituzionali ricevono tessere associative per i propri collaboratori. Il numero dipende dalla tariffa contributiva in vigore.

Art. 6 – Soci studenti e studentesse

Possono essere ammessi come soci studenti e studentesse coloro che sono iscritti a corsi di studio universitari nel settore museale. L'iscrizione all'università deve essere comprovata annualmente al Segretariato generale. (Art. III n. 3 Statuti ICOM Svizzera; Art. 4 Sezione 3 iii Statuti ICOM 2023). Al momento della presentazione della domanda, il corso di studi deve

avere una durata residua di almeno 18 mesi. L'adesione a questa categoria è limitata a un massimo di cinque anni. Le persone già ammesse come membri ordinari di ICOM o che lavorano nel settore museale, così come studenti e studentesse che hanno completato gli studi, non possono essere ammessi nella categoria «Soci studenti e studentesse» né passare a tale categoria.

I seguenti corsi di studio sono ammessi per l'adesione come studente e studentessa:

- Corso di laurea magistrale in Museologia
- Corso di laurea triennale in Conservazione
- Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro
- Corsi di laurea triennale e magistrale nei settori della curatela e della mediazione culturale

Art. 7 – Soci sostenitori

I soci sostenitori sono persone fisiche o istituzioni che sostengono in misura significativa, sia finanziariamente che in altro modo, ICOM Svizzera in virtù del loro interesse per i musei e per la cooperazione internazionale tra musei. Tra questi rientrano in particolare anche le persone che ricoprono una funzione strategica all'interno di un museo, ad esempio in qualità di membri di un comitato o di un consiglio di fondazione. (Art. III n. 3 Statuti di ICOM Svizzera; Art. 4 Sezione 3 Statuti ICOM 2023).

⚠ Divieto di commercio – valido per tutte le categorie senza eccezioni:

1. Il divieto di commercio di beni culturali o naturali si applica senza eccezioni a tutte le categorie di membri. Le persone o le istituzioni che praticano tale commercio non possono acquisire né mantenere l'adesione in nessuna categoria. (Art. III n. 2a iii, Statuti ICOM Svizzera)
2. Ai sensi degli Statuti ICOM 2023 (Art. 4, sezione 1), la restrizione si applica anche ai dipendenti di istituzioni che commerciano in beni culturali o naturali, anche se tali persone non sono personalmente coinvolte nel commercio. Sono altresì escluse le persone o le istituzioni la cui attività è in contrasto con gli standard etici di ICOM.

III. Acquisizione dello statuto di socio o socia

Art. 8 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione va presentata al Segretariato generale compilando un modulo completo. La domanda va inviata tramite il modulo online disponibile sul sito web di ICOM Svizzera.

Art. 9 – Esame e decisione

Il Segretariato generale verifica la completezza e l'idoneità della domanda di ammissione e la inoltra al Comitato. Se il Comitato approva la richiesta di ammissione, il Segretariato generale fattura al/alla richiedente o all'istituzione una tassa di elaborazione e trasmette il nome e tutti i dati contenuti nel modulo di candidatura a ICOM International.

Se la domanda di ammissione viene respinta dal Comitato, il/la richiedente o l'istituzione ne vengono informati per iscritto. Essi possono rivolgersi all'Executive Board di ICOM International in conformità con le ICOM Internal Rules. La decisione di quest'ultimo è definitiva.

Art. 10 – Inizio dell'adesione

L'adesione ha inizio non appena:

- il Segretariato generale ha ricevuto da ICOM International la conferma che la persona o l'istituzione richiedente è stata ammessa
- e la prima quota annuale ai sensi dell'art. 13 è stata accreditata sul conto di ICOM Svizzera.

Solo al verificarsi di entrambe le condizioni l'adesione si considera confermata.

IV. Diritti e doveri

Art. 11 – Diritti dei soci/delle socie

Tutti i soci e le socie godono, nell'ambito della rispettiva categoria, dei seguenti diritti e vantaggi:

- Accesso gratuito o a prezzo ridotto a musei e mostre in tutto il mondo (tessera ICOM)
- Tariffe ridotte per la partecipazione a eventi, corsi di formazione e convegni specialistici organizzati da ICOM Svizzera
- Accesso alle reti, ai comitati e alle risorse internazionali di ICOM
- Ricezione della newsletter di ICOM e di altre pubblicazioni specialistiche
- Utilizzo della rete professionale nel settore museale svizzero
- Diritto di voto all'Assemblea generale (membri individuali e istituzionali)
- I membri individuali con diritto di voto possono inoltre candidarsi per cariche nel Comitato.

Art. 12 – Obblighi dei soci/delle socie

Tutti i soci e le socie si impegnano a:

- versare la quota annuale entro i termini previsti;
- riconoscere e rispettare gli Statuti di ICOM Svizzera, gli Statuti ICOM, il Regolamento interno ICOM e il Codice etico ICOM per i musei, nella versione vigente;
- comunicare immediatamente e spontaneamente al Segretariato generale eventuali cambiamenti della propria situazione personale o professionale (obbligo di comunicazione; in particolare cambio di lavoro, pensionamento, cambio di domicilio, conclusione degli studi o inattività prolungata);
- compilare entro i termini previsti l'autodichiarazione annuale nell'ambito dell'invio postale di settembre e confermare la correttezza dei propri dati o inserire eventuali modifiche. L'autodichiarazione è considerata una conferma giuridicamente vincolante.

Art. 12a – Controlli a campione e conseguenze di dichiarazioni non veritiere

Il Segretariato generale ha il diritto di verificare in qualsiasi momento, a campione, le informazioni fornite dai membri e di richiedere la relativa documentazione (ad es. certificato di lavoro, contratto di lavoro, conferma di iscrizione).

Se un membro non risponde alla richiesta di autodichiarazione annuale entro la fine di ottobre, verrà inviato un sollecito. Se anche questo rimane senza risposta entro la fine di novembre, l'adesione decade il 31 dicembre dello stesso anno.

Qualora vengano riscontrate informazioni false o incomplete relative ai requisiti che consentono l'adesione all'ICOM in una delle categorie, al socio/alla socia verrà richiesta per iscritto una chiarificazione. Se il socio/la socia non è in grado di omproverare i requisiti necessari, l'adesione decade ai sensi dell'Art. 16.

V. Quota annuale

Art. 13 – Struttura delle quote

La quota annuale è composta di due parti:

1. Un importo stabilito da ICOM International, che viene versato direttamente a ICOM International;
2. Un contributo a favore di ICOM Svizzera per l'adempimento dei suoi compiti nazionali, il cui importo è fissato dall'Assemblea generale di ICOM Svizzera.

ICOM Svizzera riscuote l'importo totale e trasferisce la quota destinata a ICOM International.

Le quote annuali individuali ammontano a:

- Soci/socie ordinari CHF 218.–
- Soci studenti e studentesse CHF 115.–
- Soci/socie in pensione CHF 173.–
- Soci sostenitori CHF 644.–.

Per le adesioni istituzionali sono previste quattro fasce di quota annuale, che dipendono dal budget del museo e dal numero di tessere associative:

- Attivo II = budget < CHF 65'000.- CHF 719.- 3 tessere trasferibili
- Attivo III = budget < CHF 650'000.- CHF 1'070.- 4 tessere trasferibili
- Attivo IV = budget < CHF 3,5 milioni – CHF 1'426.- 5 tessere trasferibili
- Socio sostenitore CHF 5'175.- 7 tessere trasferibili

Art. 14 – Scadenza e sollecito

Le quote associative annuali devono essere versate entro e non oltre il 1° aprile dell'anno in corso.

I soci e le socie che non hanno versato la quota annuale entro il termine previsto non possono candidarsi alle elezioni, partecipare ai lavori del comitato né esercitare il diritto di voto all'Assemblea generale.

Se un socio non ha versato la quota annuale entro il 31 dicembre dell'anno in corso nonostante un sollecito scritto, viene escluso ai sensi dell'Art. III n. 5a degli Statuti di ICOM Svizzera e ICOM International.

Art. 15 – Conferma dell'adesione

ICOM Svizzera invia annualmente a ciascun membro, insieme al rendiconto annuale, una conferma dell'adesione e la tessera associativa.

Art. 15a – Spese amministrative

Il Segretariato generale può riscuotere delle spese per le prestazioni amministrative relative all'adesione. Tra queste figurano in particolare la tassa di iscrizione (CHF 100.-), la tassa per la sostituzione della tessera associativa (CHF 50.-) e la tassa di riammissione (CHF 100.-).

VI. Cessazione dell'adesione

Art. 16 – Casi di cessazione

L'adesione a ICOM Svizzera e a ICOM International cessa per:

- dimissioni volontarie (cfr. Art. 17);
- decesso della persona fisica;
- perdita della capacità giuridica per i membri istituzionali;
- perdita dei requisiti che consentono l'adesione a ICOM;
- mancato pagamento della quota annuale nonostante un sollecito scritto ai sensi dell'Art. 14;
- esclusione ai sensi dell'Art. 18;
- mancata risposta alla dichiarazione annuale ai sensi dell'Art. 12a

Il Segretariato generale è autorizzata a segnalare il membro in questione e i suoi dati a ICOM International.

Art. 16a – Mantenimento dell'iscrizione in caso di ricerca temporanea di lavoro

I soci e le socie che, a seguito della perdita del posto di lavoro o di un licenziamento, non esercitano temporaneamente un'attività nel settore museale possono mantenere la propria iscrizione per un periodo massimo di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Se entro e non oltre il mese di settembre dell'anno successivo non sono in grado di dimostrare di aver ripreso un'attività professionale nel settore museale, l'affiliazione cessa il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 17 – Dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso. La dichiarazione di dimissioni deve pervenire per iscritto (tramite lettera o e-mail) al Segretariato generale di ICOM Svizzera.

Il recesso o la cessazione dell'affiliazione non esonera il membro interessato dagli obblighi esistenti nei confronti di ICOM Svizzera o ICOM International. Non è previsto alcun rimborso delle quote annuali già versate (Art. III n. 5d Statuti ICOM Svizzera).

Art. 18 – Procedura di espulsione

Qualora il comitato venga a conoscenza del fatto che un membro, con il proprio comportamento, violi gravemente gli Statuti ICOM, il Regolamento interno di ICOM e il Codice etico di ICOM per i musei, e/o infranga il divieto di commercio o compia altre azioni ritenute sostanzialmente incompatibili con gli obiettivi di ICOM International, verrà avviata la procedura ai sensi dell'Art. III n. 5b degli Statuti.

VII. Protezione dei dati e comunicazione

Art. 19 – Trattamento dei dati dei soci e delle socie

Il Segretariato generale gestisce l'archivio dei soci di ICOM Svizzera. Esso tratta i dati personali dei soci e delle socie nell'ambito della gestione dei soci, del calcolo delle quote associative annuali e della comunicazione con i soci/le socie. I dati vengono trattati in conformità con la legge svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e con le direttive sulla protezione dei dati di ICOM International.

Per l'adempimento dei propri compiti, il Segretariato generale trasmette i dati dei soci necessari a ICOM International (cfr. Art. III n. 2b Statuti di ICOM Svizzera).

Art. 20 – Comunicazione con i soci/le socie

ICOM Svizzera comunica con i propri soci di norma per via elettronica (e-mail, sito web, newsletter). I soci/le socie sono tenuti/e a fornire al Segretariato generale un indirizzo e-mail valido e a comunicare immediatamente eventuali modifiche.

VIII. Disposizioni finali

Art. 21 – Modifica del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Comitato di ICOM Svizzera. Le modifiche entrano in vigore dopo l'adozione della delibera, salvo che il Comitato non stabilisca una data diversa. I soci/le socie vengono informati/e delle modifiche.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato di ICOM Svizzera ed entra in vigore il 1° settembre 2026. Sostituisce tutti i precedenti regolamenti e disposizioni relativi all'adesione.

Art. 23 – Diritto applicabile

Per il resto si applicano gli Statuti di ICOM Svizzera, gli Statuti ICOM e le Regole e Regolamenti Interni ICOM nella versione attualmente in vigore. Laddove il presente regolamento non contenga alcuna disposizione, si applica il diritto svizzero delle Associazioni (art. 60 e segg. CC).

Zurigo,

A nome del Comitato di ICOM Svizzera

Jacqueline Strauss, Presidente

Myriam Stucki, Segretaria generale